

**Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di
natura autonoma o coordinata e continuativa**

(Emanato con D.D. 87/2009 del 22 dicembre 2009)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 7 co. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo.
2. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni i componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione.
3. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero che comportano per la loro stessa natura, una spesa di modica entità, quali, a titolo di esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la traduzione di pubblicazioni e simili, forme di assistenza tecnica o informatica.
4. Sono altresì esclusi dalle valutazioni comparative quegli incarichi per i quali l'abilità o l'attività richiesta (in particolare nel campo della ricerca e della didattica) è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione medesima per l'esiguità di figure professionali presenti. Sono, inoltre, escluse le tipologie di incarichi previste dal Regolamento n. 112 dell'11 dicembre 2008 relativo alla disciplina degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti, nonché degli incarichi a supporto delle attività didattiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata con l'organizzazione e i fini del committente, prevalentemente personale, ma non subordinata, e riferita a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per prestazioni altamente qualificate, con esclusione di esigenze ordinarie o prive di specifica competenza;
 - b) per "prestazione episodica" quella che il prestatore svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente. L'esercizio dell'attività episodica o di mera esecuzione istantanea deve essere del tutto occasionale. Tale rapporto si risolve in un tempo definito e si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito;

- c) per “procedura di valutazione comparativa” l’insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell’incarico da affidare, va dall’esperimento delle procedure di pubblicità all’individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell’esito e di pubblicità dell’incarico;
- d) per “valutazione” il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato dall’Istituto;
- e) per “profilo” la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall’incarico;
- f) per “competenze professionali” l’insieme degli elementi, delle esperienze, delle conoscenze e delle capacità da valutare in relazione al profilo necessario, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 3

Presupposti per l’affidamento dell’incarico

1. Gli incarichi sono conferiti per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere con le finalità dell’ente e deve fare riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l’Istituto deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4

Finalità e strumenti attuativi

1. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente Regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. L’iter procedurale è preordinato:
 - a) alla individuazione delle esigenze, alla puntuale definizione dell’oggetto della collaborazione, del profilo e dei requisiti culturali e professionali necessari al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell’impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
 - b) alla individuazione degli strumenti più adeguati ed efficaci per accertare la migliore coerenza del/dei curricula presentati con le caratteristiche richieste e per selezionare il prestatore d’opera con le caratteristiche più idonee allo svolgimento dell’incarico.
3. La procedura può consistere nella valutazione dei curriculum vitae e/o nell’espletamento di prove teorico-pratiche e/o scritte e/o orali volte ad accertare il possesso delle competenze richieste.

Art. 5

Modalità di individuazione del collaboratore o del soggetto da incaricare e presupposti per l'attivazione dell'incarico

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1 co.1, sono affidati mediante procedura comparativa, previamente pubblicizzata, che consiste in una valutazione dei titoli culturali e/o delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata da esperti secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.
2. La procedura comparativa è disciplinata da apposito avviso per il conferimento dello specifico incarico che deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito WEB dell'Istituto Italiano di Scienze Umane.
3. Dall'atto di autorizzazione, dall'avviso di selezione e dal testo contrattuale, devono emergere i seguenti elementi:
 - a) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali correlati alla prestazione richiesta e attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore, necessari per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) le motivazioni che giustificano l'affidamento a soggetto estraneo all'Istituto;
 - f) la durata del contratto, per il quale non è ammesso il rinnovo;
 - g) la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico dell'Istituto. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto;
 - h) le modalità di esecuzione della prestazione e di liquidazione del compenso, che di norma avviene, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, al termine della collaborazione;
 - i) il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell'esatta esecuzione della prestazione.

Art. 6

Modalità e criteri di selezione

1. In relazione alla procedura prescelta la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo svolto da uno o più esperti nella materia, operanti attraverso commissioni appositamente costituite delle quali possono far parte i rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione. L'esito della procedura è documentato con verbale, da cui risultano i criteri di selezione, che non comporta la creazione di alcuna graduatoria di merito.
2. L'esito della procedura è comunicato al soggetto prescelto per la stipula del contratto di collaborazione.

Art. 7

Pubblicità ed efficacia

1. Gli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma di cui al presente Regolamento e gli incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web

dell'Istituto Italiano di Scienze Umane completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

2. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24.12.2007, n. 244, relativi alla pubblicazione sul sito web di Istituto del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Istituto, su segnalazione del responsabile del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. In caso di difformità significative adotta le necessarie misure per garantire l'adempimento della prestazione pattuita e, ove necessario, per la risoluzione del rapporto.

Art. 9.

Proroga dell'incarico

Nel caso in cui il progetto o l'attività oggetto della prestazione non dovesse completarsi per cause non riconducibili al titolare dell'incarico, ovvero dovessero emergere ulteriori esigenze, omogenee rispetto alle originarie, non previste al momento del conferimento, sulla base di circostanziate motivazioni è possibile la proroga dell'incarico medesimo per il tempo strettamente necessario al suo completamento.

Art. 10

Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento, prevedendo l'attuazione di disposizioni di legge già vigenti, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito WEB di Istituto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.